MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

(ex art. 12 della L. 241/1990)

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-MINDFUL: Enhancing European Migration Narrative to Develop further Union's long term actions

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale, e l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa con sede in Austria, Vienna, di seguito indicata per brevità come "OSCE", rappresentata dall'Ambasciatrice Helga Schmidt, in qualità di Segretaria Generale dell'OSCE,

PREMESSO CHE

- Nel "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo", pubblicato nel settembre 2020, la Commissione europea afferma che "Il successo dell'integrazione determina vantaggi sia per gli individui interessati che per le comunità locali in cui si inseriscono, promuove la coesione sociale e il dinamismo economico e offre esempi positivi di come l'Europa possa gestire l'impatto della migrazione e della diversità costruendo società aperte e resilienti. Tuttavia, nonostante numerose storie di successo, per troppi migranti e famiglie provenienti da un contesto migratorio la disoccupazione, la mancanza di opportunità di istruzione o formazione e la scarsa interazione sociale continuano a rappresentare una sfida";
- il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 riconosce che una buona informazione sulla migrazione e sull'integrazione può contribuire a combattere i pregiudizi e la polarizzazione. Tuttavia, afferma la Commissione, la maggioranza degli europei (61 %) non si considera bene informata o non si sente affatto informata sulla migrazione e l'integrazione. Pertanto "per informare meglio i cittadini dell'UE sulle realtà della migrazione e dell'integrazione è fondamentale collaborare con i rappresentanti dei mezzi di comunicazione, gli istituti di istruzione e le organizzazioni della società civile". La

Commissione inoltre invita gli Stati membri a integrare in tutte le politiche le priorità in materia di lotta alle discriminazioni;

- Nel "Piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo" 2020-2025, si sostiene che "il modo in cui le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche sono rappresentate nei media, e il fatto che siano o meno rappresentate, può rafforzare gli stereotipi negativi". Pertanto, la Commissione sottolinea l'importanza di promuovere narrazioni equilibrate e positive, accrescere la consapevolezza e le conoscenze dei giornalisti e promuovere l'alfabetizzazione mediatica. Pone l'accento, inoltre, sulla necessità di disporre di dati accurati e comparabili ai fini della programmazione e della valutazione delle politiche e invita gli Stati membri ad affrontare attivamente la questione degli stereotipi razziali ed etnici attraverso i media, l'istruzione, la cultura e lo sport;
- Nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza si afferma che "garantire una piena inclusione sociale è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia". L'inclusione rappresenta un asse strategico del Piano: "per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve dare pari opportunità a tutti i cittadini, soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale";
- il Ministero è impegnato nell'applicazione di misure a livello nazionale e locale in linea con l'Agenda sulla migrazione dell'Unione Europea e il Patto su Migrazione e Asilo, anche attraverso lo strumento comunitario del Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione (FAMI);
- Nell'Atto di indirizzo per l'anno 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali si prevede di proseguire "l'investimento in strumenti di conoscenza sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione per garantire un'informazione corretta, combattere le percezioni distorte e offrire un valido supporto ai processi decisionali";
- Tra le funzioni assegnate alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione c'è il coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
- La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione investe da anni in strumenti di conoscenza e di comunicazione, attraverso, ad esempio, la pubblicazione di

una serie di Report annuali dedicati alla presenza degli stranieri nel mercato del lavoro italiano, alle principali comunità straniere, alla presenza migrante nelle Città metropolitane e ai minori stranieri non accompagnati nonché attraverso il portale istituzionale Integrazione Migranti.

- l'OSCE ha ricevuto una sovvenzione diretta di EUR 1.000.000 (un milione di euro) dalla Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione europea (DG HOME) sul programma comunitario FAMI per l'attuazione del progetto biennale intitolato "E-MINDFUL: Enhancing European Migration Narrative to Develop further Union's long term actions" – Progetto OSCE numero 1102265 (di seguito denominato "Progetto") - il cui testo e bilancio, per un totale di EUR 2.164.502,53 (euro due milioni centosessantaquattromila cinquecentodue virgola cinquantadue), sono parte integrante di questo accordo;
- il Ministero ha interesse a partecipare al Progetto, che rientra nelle competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, anche attraverso un cofinanziamento dell'ammontare di EUR 200.000 (duecentomila euro) (da qui in avanti denominato "Contributo");
- l'OSCE e il Ministero sono consapevoli della necessità di regolamentare i rispettivi ruoli e responsabilità per quanto riguarda l'attuazione delle attività di Progetto e la gestione delle risorse finanziarie relative al Contributo ministeriale.

Tanto premesso, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in particolare il documento di Progetto e il relativo bilancio come approvati da DG HOME della Commissione Europea (allegati 1 e 2 del presente accordo).

ARTICOLO 2
OGGETTO E AVVIO DELLE ATTIVITA'

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore di OSCE finalizzata alla realizzazione delle attività del Progetto, con

particolare riferimento a quelle che avranno luogo in Italia, utilizzando il contributo secondo il piano finanziario dettagliato che è parte integrante della presente Convenzione (allegato 3). Le date di inizio e conclusione dell'intero Progetto E-MINDFUL sono fissate al 1° giugno 2021 e 31 maggio 2023, secondo l'Accordo stipulato con la Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni citato in premessa;

2.2 In particolare, l'OSCE si impegna dalla comunicazione della data di registrazione del decreto che approva la presente Convenzione ai sensi dell'art. 3, a realizzare le seguenti attività finanziate con Contributo ministeriale nell'ambito del Progetto:

- organizzare gli incontri di programmazione e indirizzo delle attività del Progetto assicurando la opportuna partecipazione dei rilevanti attori istituzionali italiani, in particolare il Punto di Contatto Nazionale;
- grazie al coinvolgimento di un Gruppo Multidisciplinare di Lavoro, realizzare l'analisi di un insieme esemplificativo di campagne di informazione sul tema della migrazione e dei migranti e la sistematizzazione delle relative lezioni apprese quale base per lo sviluppo di prototipi di campagne innovative sullo stesso tema che saranno testate a livello nazionale nei paesi coinvolti nel progetto, inclusa l'Italia, a fini di una più efficace comprensione dei fattori che influenzano la percezione dei migranti nei segmenti di audience selezionati;
- selezionare e incaricare un Gruppo Multidisciplinare Creativo Nazionale (National Multidisciplinary Creative Group) – comprendente associazioni e università italiane organizzate nella forma di Associazione Temporanea di Scopo, per realizzare e testare su un selezionato segmento di audience, un prototipo di campagna di informazione sulla base delle lezioni apprese menzionate al numero 2;
- organizzare eventi di condivisione delle lezioni apprese nei paesi coinvolti nel progetto, inclusa l'Italia, assicurando la partecipazione dei rilevanti attori istituzionali italiani, in particolare il Gruppo Multidisciplinare Creativo Nazionale (National Multidisciplinary Creative Group) ivi compreso il Punto di Contatto Nazionale;
- organizzare eventi di condivisione e diffusione dei risultati e dei prodotti realizzati dal Progetto, con particolare riferimento agli eventi che avranno luogo in Italia, assicurando la opportuna partecipazione dei rilevanti attori istituzionali italiani e della società civile anche a fini di indirizzo di future attività del Ministero e massimizzazione dell'impatto dello stesso a livello nazionale.

2.3 L'OSCE dovrà fornire al Ministero, dopo 6 mesi dall'avvio delle attività progettuali, un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, evidenziando eventuali variazioni allo stesso, anche in considerazione di sopravvenute criticità. A conclusione del Progetto, l'OSCE dovrà presentare al Ministero una relazione finale descrittiva sull'efficacia del progetto, sul suo impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti entro il termine finale indicato all'art. 3.2.

2.4 Le attività dal numero 1 al 5 di cui al punto 2.2) del presente articolo, saranno poste in essere in Italia, secondo quanto previsto dal documento di Progetto di cui all'allegato no. 1.

ARTICOLO 3
DURATA ED EFFICACIA

3.1 La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge e comunicato all'OSCE tramite posta elettronica certificata.

3.2 Le attività previste dalla presente Convenzione avranno durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del DD di cui al comma 1, e non oltre il 31 maggio 2023.

3.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte dell'OSCE, una o più proroghe non onerose del termine finale indicato al precedente capoverso non superiori a 6 mesi.

ARTICOLO 4
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

4.1 Il Contributo complessivo per la realizzazione del Progetto – in qualità di cofinanziamento - è pari a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro).

4.2 L'OSCE riceverà e amministrerà il Contributo nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle direttive interne all'Organizzazione e in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009. L'amministrazione del detto Contributo sarà soggetta alle procedure di verifica interna ed esterna indicate nei regolamenti, norme e direttive finanziarie dell'OSCE o a quest'ultima applicabili. Restano comunque salve le verifiche rendicontuali finali che il Ministero opererà al fine di determinare l'importo effettivo del contributo di spettanza dell'OSCE.

4.3 Le risorse umane assegnate al Progetto saranno reclutate, impiegate e supervisionate dall' OSCE nel rispetto delle norme, dei regolamenti, delle direttive e delle procedure interne all'Organizzazione stessa, e in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009.

4.4 Le operazioni di acquisto/approvvigionamento di beni e servizi verranno realizzate dall'OSCE nel rispetto delle norme, dei regolamenti, delle direttive e delle procedure interne all'Organizzazione stessa, in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009 e nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione di generale applicazione.

4.5 Come previsto nel bilancio all'allegato n. 3, il contributo include un'aliquota standard forfettaria del 7% (sette percento) di costi indiretti, in conformità con le Linee guida dell'OSCE e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009, per i quali, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006, non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.

4.6 L'erogazione del contributo indicato nel paragrafo 4.1. avverrà in due differenti tranches di pagamento, mediante versamento sul conto corrente intestato all'OSCE:

IBAN: AT34 1200 0006 9680 4202

BIC: BKAUATWW

Organization for Security and Co-operation in Europe

Bank Name: UniCredit Bank Austria AG

Rothschildplatz 1

1020 Vienna, Austria

4.7 La prima rata - corrispondente all'80% del totale del contributo, pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00 euro), sarà erogata in seguito alla comunicazione della data di registrazione del decreto che approva il presente accordo ai sensi dell'art. 3.

4.8 Il saldo, nella misura massima del restante 20%, pari a euro 40.000 (quarantamila/00 euro) e, in ogni caso, non superiore all'ammontare del contributo concesso, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione e verifica della seguente documentazione, da prodursi, da parte dell'OSCE, entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali:

a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dal Ministero;

b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;

d) nota contabile.

4.9 I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fino a cinque anni dalla conclusione del progetto.

4.10 Le attività di cui l'OSCE dovrà garantire lo svolgimento nell'ambito dell'implementazione del progetto avranno inizio dalla data di avvio delle attività così come definito al punto 3.2 del presente Accordo.

4.11 Ogni nota contabile, regolarmente datata e numerata, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) riferimento al "Fondo nazionale per le politiche migratorie";

b) estremi identificativi del presente accordo;

c) causale;

d) importo;

4.12 L'OSCE, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

4.13 Ove dalla rendicontazione finale, ovvero dalla successiva verifica amministrativo-contabile, dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alla rata di finanziamento già erogata dal Ministero, l'OSCE sarà tenuta alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 5
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio delle attività, ovvero, dalla comunicazione di avvenuta registrazione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 3 comma 2 della presente Convenzione, e per i successivi 12 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 3.3.

5.2 Per l'individuazione dei costi ammissibili al finanziamento si fa richiamo a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009.

5.3 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;

b) coerenti con le finalità e con le azioni previste dal presente accordo;

c) necessarie alla realizzazione del progetto;

d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;

e) effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dell'OSCE, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 6
VARIAZIONI PROGETTUALI

6.1 Il Ministero, su richiesta scritta e motivata da parte dell'OSCE, potrà autorizzare eventuali variazioni al progetto iniziale, a condizione che le medesime non ne alterino i costi, l'impostazione e le finalità.

6.2 Inoltre, nell'esecuzione della presente Convenzione, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività progettuali, saranno ammissibili esclusivamente variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario: tali variazioni dovranno essere accuratamente evidenziate all'atto della presentazione della relazione e della rendicontazione finale, precisandone le relative motivazioni.

6.3 Le variazioni compensative tra macrovoci di spesa che comportino uno scostamento superiore al 20% della singola macrovoce di spesa interessata, dovranno essere previamente autorizzate da parte del Ministero, su formale e motivata richiesta dell'OSCE.

6.4 In nessun caso le variazioni al piano finanziario potranno comportare un aumento del finanziamento pubblico indicato al precedente art. 4.1.

ARTICOLO 7
MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

7.1 In caso di mancata integrale attuazione delle attività di progetto, l'OSCE sarà tenuta alla restituzione totale del contributo ricevuto.

7.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, l'OSCE sarà tenuta alla restituzione del contributo ricevuto nella misura corrispondente alla parte delle attività non realizzate.

7.3 L'OSCE non potrà essere considerata responsabile per ritardi o mancata realizzazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente convenzione di sovvenzione se codesti ritardi o mancate realizzazione siano causati da forza maggiore. L'OSCE darà immediata comunicazione per iscritto al Ministero dell'esistenza di suddetta causa o evento, nonché fornirà indicazioni sulla probabilità che si verifichino suddetti ritardi, comunque, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

ARTICOLO 8
DELEGA A TERZI

8.1 La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta direttamente dall'OSCE.

8.2 Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, sarà consentita la delega a soggetti terzi, in fase di esecuzione delle attività progettuali, su richiesta motivata dell'OSCE, previa autorizzazione da parte del Ministero, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare n. 2/2009, richiamata al precedente art. 5.

8.3 In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'ammissibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dalla sopra menzionata circolare; in caso contrario le relative spese non saranno considerate eleggibili per gli scopi del progetto.

8.4. OSCE resterà, in ogni caso, l'unico referente per il Ministero, curerà i rapporti istituzionali, assicurerà il coordinamento delle attività progettuali, predisporrà gli strumenti e le procedure necessarie alla loro concreta attuazione a livello centrale e avrà la supervisione del Progetto.

ARTICOLO 9
PUBBLICITÀ

9.1 L'OSCE si impegna ad utilizzare il logo ufficiale del Ministero, fornito dal medesimo, unitamente alla dicitura "Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione – Fondo Nazionale Politiche Migratorie" su atti, documenti, opere ed iniziative realizzate in attuazione del progetto.

9.2 OSCE si impegna a mettere a disposizione del Ministero il materiale informativo di cui al comma precedente, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione dello stesso attraverso il sito istituzionale del Ministero. Le iniziative di pubblicità e comunicazione

afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate per la preventiva autorizzazione con congruo anticipo al Ministero, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per l'OSCE.

ARTICOLO 10
CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

10.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo ed il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto finanziato. A tal fine, l'OSCE si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dal Ministero.

10.2 L'OSCE si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente art. 10.1.

ARTICOLO 11
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Tutte le informazioni, incluse le informazioni personali di cui le parti firmatarie del presente accordo vengono a conoscenza o di cui entrano in possesso nell'attuazione del progetto, devono essere trattate in maniera confidenziale, secondo i principi contenuti nelle normative vigenti relative al trattamento dei dati personali, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

11.2 Nessuna informazione personale potrà essere comunicata a terzi senza il preventivo assenso della persona cui l'informazione si riferisce.

11.3 L'OSCE si obbliga ad applicare i principi di protezione dei dati personali dell'Organizzazione nel caso in cui raccolga, utilizzi, trasferisca o conservi qualsiasi informazione acquisita nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 12
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

12.1 La titolarità del diritto d'autore delle opere realizzate in esecuzione delle attività progettuali, oggetto del presente accordo, è in capo all'OSCE.

12.2 Le Parti convengono che tali opere possono essere utilizzate da entrambe in funzione dell'espletamento dei propri compiti istituzionali o statutari.

ARTICOLO 13
IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

12.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi il contributo previsto nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- coerentemente alle disposizioni interne riferibili a ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

ARTICOLO 14
IMMUNITA', PRIVILEGI E RISOLUZIONE DI DISPUTE

14.1 Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi ed alle immunità di cui l'OSCE gode in qualità di Agenzia Multilaterale Collegata alle Nazioni Unite, né come conferimento ad altri di alcuno di detti privilegi e immunità.

14.2 Qualsiasi disputa, controversia o reclamo riguardante l'interpretazione e l'applicazione di questa Convenzione, o la violazione, interruzione o invalidità della stessa sarà risolta amichevolmente attraverso negoziazione fra i soggetti sottoscrittori del presente accordo.

14.3 Nell'eventualità in cui la disputa, controversia o reclamo non si sia risolta attraverso la negoziazione nell'arco di un tempo di 3 (tre) mesi dal ricevimento per iscritto della comunicazione relativa all'esistenza di tale controversia, disputa o reclamo da parte di uno dei due soggetti contraenti, ciascuna delle parti potrà richiedere che la disputa, controversia o reclamo sia risolta attraverso modalità conciliatoria, da un conciliatore che segua le modalità di Riconciliazione del Regolamento UNCITRAL del 1980. L'articolo 16 delle Regole Conciliatorie dell'UNCITRAL non si applica a questa fattispecie.

14.4 Nell'eventualità per cui questa conciliazione si riveli senza successo, ciascuno dei soggetti firmatari della presente Convenzione potrà sottoporre la disputa, la controversia o il reclamo ad un arbitrato non più tardi di 3 (tre) mesi successivi al termine della procedura di conciliazione come da art. 15 del Regolamento di Conciliazione UNCITRAL. L'arbitrato verrà effettuato in accordo con le regole di arbitrato UNCITRAL 2010, adottate nel 2013. Il numero degli arbitri sarà uguale ad uno e la lingua dell'arbitrato sarà l'Inglese, salvo diversi accordi fra i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione. Il Tribunale arbitrale non avrà autorità nell'attribuire sanzioni pecuniarie. La decisione arbitrale sarà finale e vincolante.

14.5 La presente Convenzione così come l'accordo di arbitrato di cui sopra saranno disciplinati dalle norme previste nel presente accordo e integrati da principi generali di diritto internazionale validi per ciò che attiene alle questioni non direttamente coperte dalla presente Convenzione, ad esclusione dei singoli sistemi di diritto nazionali che deferirebbero il presente accordo alle leggi di qualsiasi singola giurisdizione. I principi generali di diritto internazionale riconosciuti cui fare riferimento includono i Principi dei Contratti commerciali Internazionali UNIDROIT. La risoluzione di dispute dovrà essere perseguita in maniera confidenziale da ciascuno dei soggetti firmatari della presente Convenzione. Questo articolo rimane valido anche dopo la scadenza o termine della validità della presente Convenzione.

ARTICOLO 15
ONERI FISCALI

15.1 L'imposta sul valore aggiunto e le tasse di registrazione e di bollo relative al presente atto non sono dovute in quanto escluse dagli articoli 8, 9 e 72 del DPR 26.10.1972, n. 633, essendo applicabili all'OSCE gli articoli III e VI della Convenzione dell'ONU del 21.11.1947 sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (G.U. n. 56 del 5.3.1952, legge n. 1740 del 24.7.1951).

ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Gli atti e i documenti citati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quantunque alla medesima materialmente non allegati.

Questo atto, redatto in lingua italiana e inglese, si compone di tredici (13) facciate.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Tatiana Esposito 04/05/2022

Dott.ssa Tatiana Esposito

PER L'OSCE

01.04.2022

Helga Maria Schmid